



**REPUBBLICA ITALIANA**

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

Il Giudice per le indagini preliminari di Alessandria **Dott. Andrea Perelli**  
nella camera di consiglio dell'8 settembre 2021 ha pronunciato e pubblicato la  
seguinte

**SENTENZA**

**E CONTESTUALE MOTIVAZIONE**

nei confronti di:

**Tizio**, nato il ... a ..., residente in ...

**LIBERO – NON COMPARSO**

Difeso dall'Avv. ..., del Foro di ..., di ufficio.

Non comparso

**IMPUTATO**

**A)** *per il reato di cui agli artt. 81, 595, co. 3, c.p. perché, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso comunicando con più persone, offendeva la reputazione di Caio, in particolare scrivendo sul profilo facebook denominato "Stella", le seguenti affermazioni:*

- *"Lei è indecente e vergognoso";*
- *E lei si qualifica anche come "avvocato"? Lei è la schifezza della schifezza della schifezza degli avvocati. Postare un articolo di 20 mesi fa senza verificarne l'attualità. Un emerito imbecille".*

*Fatto aggravato ex art. 595, co. 3, c.p. essendo l'offesa recata con il mezzo di pubblicità.*

*In Alessandria, il 27.11.2020*

N. **R. Sent**  
N. ... R.G. G.I.P.  
N. ... R.G. N.R.

**SENTENZA**  
in data 08-09-2021

**CONTRO**  
**Tizio**

Estratto sentenza notificato il

Depositata il

Il Cancelliere

Comunicato alla P.G.  
V.to:

Il Cancelliere

Comunicato al P.M.  
(Art. 15 Reg.)  
il

Avviso di cui all' art.  
585 c.p.p. il

Data di irrevocabilità:

N. **SIEP.**

N. **Rec.Crediti**

il

**Redatt sched**

## **PERSONA OFFESA**

Caio, nato il ... a ..., domiciliato *ex lege* presso lo studio del difensore di fiducia  
Avv. ..., del Foro di ...;

Non comparso

Difeso di fiducia dall'Avv. ..., del Foro di ...

**Il Pubblico Ministero ha chiesto emettersi decreto penale di condanna alla  
pena dell'ammenda per € 258,00.**

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale ha chiesto emettersi Decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui in epigrafe, trasmettendo a questo Giudice il relativo fascicolo delle indagini.

Dagli atti emerge quanto segue.

Con denuncia-querela del 1° marzo 2021, Caio esponeva di essere un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di ..., Elenco speciale degli Addetti agli Uffici Legali, atteso che dal 2009 è membro dell'Avvocatura del Comune di ...; contestualmente, tra il 2014 ed il 2019 ricopriva la carica di Consigliere comunale a ... In tale ultima veste, egli è solito intervenire sui *social network*, trattandosi di strumenti con i quali partecipare attivamente alle discussioni politiche, sia di interesse nazionale che locale.

Il 3 dicembre 2020 sul *Facebook* leggeva un post – pubblicato sulla pagina ufficiale di *Stella*, Onlus che si dedica prevalentemente all'assistenza ai minori in Africa – nel quale veniva fatta un'associazione sarcastica tra l'eurodeputato József Szájer, “*trovato in un'orgia con 25 uomini*”, e Matteo Salvini; siffatta pubblicazione, ad avviso del querelante lasciava intendere che vi fosse “*una certa complicità tra la Lega e tale soggetto moralmente compromesso*”; essa recava la firma di Mevio.

In particolare, il testo del messaggio era il seguente:

“*AMICI DI SALVINI.*

*L'eurodeputato trovato in un'orgia con 25 uomini in un bar di Bruxelles è József Szájer, ungherese membro fondatore del partito di estrema destra di Orbàn, noto per le sue battaglie omofobe e le leggi discriminatorie varate in Ungheria su omosessualità e coppie dello stesso sesso.*

*Ecco i sovranisti omofobi con, è proprio il caso di dirlo, il c@lo degli altri.*

@Stella

www.stella.it

*Mevio*".

Seguiva fotografia a mezzo busto dell'eurodeputato citato nel testo.

Il primo commento alla pubblicazione – leggibile solo in parte nella documentazione prodotta dal querelante – proveniva sempre dalla pagina ufficiale della Onlus e recitava (per la parte leggibile):

*"Fiero oppositore dei diritti gay, severo censore dei costumi in patria.*

*Un po' meno all'estero, evidentemente.*

*E si è pure ferito nella fuga, scivolando giù da una grondaia, come in una commedia all'italiana del secolo scorso... [...]"*.

Il querelante testualmente commentava *"Ma parlate voi??? Il vostro Presidente è finito ai domiciliari per pedofilia e abuso su minori e fate la morale agli altri?? Ma basta!! Un po' di rispetto per la decenza almeno!!"* ed allegava l'immagine ed il collegamento ipertestuale al sito internet del quotidiano ..., ove si riportava la notizia delle indagini a carico del Presidente di *Stella* per siffatti reati, indagini a cui aveva fatto seguito l'applicazione di una misura cautelare personale a carico dello stesso soggetto.

Ne nasceva un'accesa discussione tra l'odierno imputato ed il querelante. Particolarmente, il primo lamentava che la notizia del procedimento penale a suo carico era vecchia ed era stata utilizzata in modo pretestuoso, atteso che la vicenda processuale era ormai da tempo giunta ad un'assoluzione in primo grado. Pertanto, Tizio invitava Caio a verificare meglio le notizie prima di utilizzarle, adombrando una possibile diffamazione ai propri danni.

Caio rispondeva, per quanto emerge dagli atti prodotti: *"Stella quell'articolo che lei ha postato<sup>1</sup> conferma che lei è stato sottoposto a misure cautelari perché indagato... quindi io non ho postato nessuna notizia né falsa né diffamatoria. Viceversa le ingiurie che mi ha rivolto sono da valutare. È stato assolto? Ripeto buon per lei. Questo dovrebbe insegnarle che prima di postare i problemi degli altri per fare politica occorre prendere atto dei propri. Magari anche questo deputato verrà scagionato... come fa a saperlo [...]"*.

Ribatteva – infine – l'imputato *"Caio: e lei si qualifica anche come "avvocato"? Lei è la schifezza della schifezza degli avvocati. Postare un articolo di 20 mesi fa senza verificarne l'attualità. Un emerito imbecille!"*.

Tale ultimo commento – ad avviso del querelante – ha contenuto diffamatorio, in quanto idoneo a ledere la sua reputazione come privato cittadino e come professionista. Rappresenta – inoltre – la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 595, c. 3, c.p. attesa la capacità di *Facebook* di raggiungere un numero indeterminato di persone.

---

<sup>1</sup> N.d.R. relativo all'intervenuta assoluzione in primo grado di Tizio per i reati sopra citati in relazione ai quali era stato attinto da misura cautelare.

Il Pubblico Ministero ha ritenuto provato il delitto in contestazione ed ha chiesto emettersi decreto penale nei confronti dell'imputato.

Debbono effettuarsi le seguenti considerazioni.

La pubblicazione della pagina *Stella* da cui ha tratto origine la querela, affonda le proprie radici nella nota vicenda che ha coinvolto l'eurodeputato ungherese József Szájer, il quale – durante un periodo di coprifuoco imposto a Bruxelles a causa dell'epidemia da Covid-19 – ha preso parte ad un'orgia con altri 25 uomini, interrotta dalle forze dell'ordine belghe in quanto contraria alle misure di contenimento del contagio. A fronte dell'intervento della forza pubblica, Szájer si dava alla fuga lungo i tetti cittadini e – una volta fermato – rappresentava agli operanti il proprio *status* di eurodeputato. La notizia ha avuto grandissimo risalto sugli organi di informazione – anche internazionale – poiché, al di là dei connotati intrinsecamente boccacceschi della vicenda, l'eurodeputato appartiene ad un partito politico ultra-conservatore (nonché teorizzatore di una forma di governo che parte della dottrina costituzionalistica ha qualificato come democrazia illiberale) che – per quanto di odierno interesse – si è distinto per l'adozione di politiche fortemente ostili alla comunità LGBT ed al riconoscimento dei diritti delle persone e delle coppie omosessuali. Appare quindi di tutta evidenza che la notizia abbia avuto enorme rilevanza a causa della smaccata ipocrisia e contraddizione insita nello iato tra condotte pubbliche e private di Szájer. Il querelante – con il riferimento a Salvini – intendeva poi manifestare il proprio pensiero politico, consistente nel ravvisare una qualche forma di vicinanza politica – per la parte di odierno interesse – tra il politico ungherese in questione ed il Senatore italiano.

Ne consegue che la pubblicazione originaria dava conto di notizie vere e conteneva una salace critica all'ipocrisia dell'eurodeputato; in nessuna sua parte – peraltro – essa travalicava i limiti del diritto di critica, in quanto la notizia propalata era vera, di pubblico interesse (proprio per la connessione tra la condotta del deputato ed il suo sostegno a determinate politiche testé richiamate) ed espressa con accettabile continenza.

A fronte di tale esternazione, l'odierno querelante rispondeva con la propalazione di una notizia vecchia e parziale (in quanto, seppur vera, ormai superata dalla intervenuta assoluzione in primo grado), attinente alla sfera strettamente privata dell'interessato (non essendo stata esternata alcuna diretta connessione tra l'accusa – poi rivelatasi non fondata – ed il suo ruolo di presidente della Onlus) e totalmente decontestualizzata rispetto al tema della discussione, non essendo dato comprendere per quale ragione un soggetto – quand'anche coinvolto in una vicenda processuale per abusi su minore – non possa esercitare un diritto costituzionalmente garantito quale il diritto di critica. A fronte delle lamentele dell'imputato, che sottolineava l'intervenuta assoluzione in primo grado, il querelante ribadiva – sostanzialmente – il proprio pensiero, sottolineando testualmente *“Questo dovrebbe insegnarle che prima di postare i problemi degli altri per fare politica occorre prendere atto dei propri”*, così dando ad intendere che Tizio avesse ancora in essere un “problema” grave come la contestazione del reato citato e non avesse titolo morale a criticare le condotte altrui. Sfugge, infine, quale sia la connessione logica che ha indotto all'accostamento tra la notizia della partecipazione ad un'orgia dell'eurodeputato ed un'indagine per pedofilia. Invero, la condotta di Szájer – pur violativa dei divieti in

materia di contenimento del contagio – è di per sé pienamente lecita, atteso che l’incontro a sfondo sessuale ha coinvolto persone adulte e consenzienti e non vale certo a connotarlo di illegittimità il fatto che fosse un incontro a sfondo omosessuale. Invece, il reato dal quale Tizio è stato assolto è un gravissimo delitto, profondamente lesivo della libertà di autodeterminazione sessuale dei minori.

La condotta del querelante nei confronti dell’imputato è quindi provocatoria ed ingiustificata; egli – invero – anziché rispondere nel merito alla critica mossa da *Stella* si è limitato a propalare accuse ormai vecchie a carico di Tizio, ribadendo che egli – a causa di queste – non avesse titolo per criticare l’ipocrisia insita nella condotta dell’euro deputato. Tale comportamento – da un lato – non rientra nell’esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato, a causa della parzialità della notizia propagata solo *in malam partem* a carico di Tizio, mentre – dall’altro lato – appare evidentemente contrario alle regole del vivere civile, risultando del tutto intollerabile la diffusione di notizie vecchie e parziali, idonee a ledere gravemente il buon nome delle persone coinvolte.

Orbene, ne consegue che la reazione di Tizio, oggetto di odierna contestazione, seppur astrattamente lesiva del decoro e dell’onore del querelante è scriminata ai sensi dell’art. 599, c. 2, c.p., dal momento che la condotta testé descritta del querelante è avulsa dalle regole del vivere civile e può essere qualificata alla stregua del fatto ingiusto richiesto dalla citata disposizione<sup>2</sup>.

Ne consegue l’impossibilità di accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero e l’assoluzione dell’imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Alessandria, Giudice per le indagini preliminari

Visto l’art. 129 c.p.p.

**ASSOLVE**

Tizio dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Motivi contestuali.

---

<sup>2</sup> Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21133 del 9 marzo 2018 (dep. 11 maggio 2018) “*In tema di ingiuria e diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione di cui all’art. 599, comma 2, cod. pen. sussiste, non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi di un illecito codificato, ma anche quando consiste nella lesione di regole di civile convivenza, purché apprezzabile alla stregua di un giudizio oggettivo, con conseguente esclusione della rilevanza della mera percezione negativa che di detta violazione abbia avuto l’agente*”.

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4943 del 20 gennaio 2021 (dep. 8 febbraio 2021) “*In tema di diffamazione, ai fini della applicabilità della causa di non punibilità della provocazione di cui all’art. 599, comma secondo, cod. pen., l’illegittimità intrinseca che deve connotare il “fatto ingiusto” altrui non può essere individuata sulla base dei criteri che presiedono al riconoscimento dell’illegittimità di un atto amministrativo, ma si configura solo in comportamenti che “ictu oculi” non possano, neppure astrattamente, trovare giustificazione in disposizioni normative ovvero nelle regole comunemente accettate della convivenza civile*”.

Alessandria, 8 settembre 2021

Il Giudice  
(Dott. Andrea Perelli)